

STATUTO

**INNOVAZIONE TERZIARIO S.C.
A. R.L. IN
BREVE "ITER S.C. A R.L. -
IMPRESA SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PERUGIA PG VIA FONTIVEGGE 55
Numero REA: PG - 179655
Codice fiscale: 02107980548
Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

	S T A T U T O	
	della società consortile "INNOVAZIONE TERZIARIO S.C. a R.L." , in breve "ITER S.C a R.L. - Impresa Sociale" , con sede in Perugia.	ALLEGATO "D" REP. N. 202970/20540 DEL 6 DICEMBRE 2022
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "INNOVAZIONE TERZIARIO S.C a R.L." , in breve "ITER S.C. a R.L. - Impresa Sociale" .	
	La società si qualifica come impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, esercitando in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.	
	La società fa parte della Confcommercio dell'Umbria.	
	ARTICOLO 2	
	La società ha sede nel Comune di Perugia, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Essa potrà istituire uffici, sedi secondarie, agenzie, anche in altri luoghi, sia in Italia che all'estero.	
	Il domicilio di ciascun consorziato in ordine ai rapporti con la società ed ai rapporti fra gli stessi consorziati, è quello risultante dal libro dei consorziati completato con numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il proprio cambiamento di domicilio e degli altri dati; in difetto si farà riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese.	
	ARTICOLO 3	
	OGGETTO -	
	La società non ha scopo di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.	
	La società si propone di esercitare in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare le seguenti:	
	a) educazione, istruzione e formazione extra-scolastica, universitaria e post-universitaria, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, finalizzate a:	
	- prevenzione della dispersione scolastica e al successo sco-	

	lastico e formativo;	
	- prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;	
	- aggiornamento professionale;	
	- inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori italiani e stranieri, migranti o emigranti in Italia;	
	- per detenuti, adulti e minorenni, al fine di sostenerne l'inserimento e il reinserimento lavorativo e l'integrazione sociale;	
	- informazione e sensibilizzazione ai problemi socio-economici e del mercato del lavoro;	
	- orientamento per le scelte professionali e di raccordo tra domanda e offerta di lavoro, di accompagnamento e di inserimento lavorativo;	
	- formazione, orientamento, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale di lavoratori, apprendisti, disoccupati e pensionati;	
	- istruzione ed educazione popolare di giovani ed adulti, occupati e non, in attuazione di contratti collettivi di lavoro;	
	- ricerca, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in ambito pubblico e privato, anche rivolte alle figure a tal fine istituite in conformità alla legge ed in attuazione dei contratti collettivi di lavoro;	
	- realizzazione di percorsi formativi di periodico aggiornamento del proprio personale direttivo, docente e degli operatori tecnici e amministrativi della società e delle società da essa direttamente o indirettamente partecipate;	
	- realizzazione di percorsi formativi per il personale della scuola, in tutti gli ambiti didattici e metodologici, anche innovativi e digitali, delle aree di apprendimento e per competenza;	
	- realizzazione di attività di preparazione ad esami scolastici e concorsi a favore dei lavoratori occupati e non;	
	- realizzazione diretta od in collaborazione con istituzioni ed enti sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali e con le regioni ed altri enti locali di attività di ricerca, di studio, di sperimentazione e di assistenza tecnica e scientifica in armonia con i propri scopi;	
	- promozione, organizzazione e partecipazione a studi, convegni, dibattiti ed inchieste in materia economica e sociale, sull'organizzazione del lavoro e sulle professionalità e sui problemi connessi, anche indirettamente, alla formazione professionale, sociale e culturale dei lavoratori occupati e non;	
	- elaborazione, pubblicazione e diffusione di documenti, studi e ricerche e materiale didattico - formativo;	
	- promozione, attraverso enti bilaterali, o specifici accordi con settori imprenditoriali merceologici o singole imprese, della formazione continua e dell'attività di aggiornamento nell'ambito di processi di ristrutturazione e riconversio-	

	ne;	
	- progettazione, realizzazione e fornitura di prodotti e servizi per l'e-learning;	
	- progettazione e realizzazione di azioni propedeutiche, di sistema e interventi diretti di formazione professionale e continua anche in settori specifici che lo prevedano per legge e/o in attuazione di contratti collettivi di lavoro, quali quello sanitario e socio-sanitario, e di formazione nel campo dell'educazione continua in medicina (ECM) secondo le previsioni dei sistemi di accreditamento vigenti;	
	- realizzazione e fornitura di attività e servizi accessori e complementari alla formazione professionale, culturale, sportiva e sociale delle persone, quali, a titolo meramente esemplificativo, servizi di convittualità, ecc.;	
	- formazione transnazionale promossa dall'Unione Europea, da altre organizzazioni internazionali, da stati nazionali e da organizzazioni di rappresentanza sociale che utilizzino i fondi strutturali europei;	
	- realizzazione di progetti ed iniziative finalizzate alla cooperazione, alla solidarietà e allo sviluppo internazionale, promossi e/o in collaborazione con istituzioni, organizzazioni, anche del terzo settore, fondazioni, autorità regionali, nazionali e internazionali;	
	- attività di consulenza rivolta a lavoratori e non, e di consulenza aziendale direzionale e strategica;	
	- attività di certificazione delle competenze raggiunte;	
	- assistenza e consulenza con riferimento alle procedure amministrative inerenti l'attività svolta;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- ricerca ed erogazione di servizi ed attività culturali di interesse sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;	
	- diffusione di conoscenze sulle tecnologie Impresa 4.0;	
	- mappatura della maturità digitale delle imprese;	
	- corsi di formazione su competenze base e avanzate specifiche per settore, con particolare attenzione alle imprese del terziario di mercato;	
	- alta formazione attraverso linee produttive dimostrative e laboratori per la creatività digitale;	
	- orientamento verso strutture convenzionate specializzate nella trasformazione digitale, centri di trasferimento tecnologico e centri di competenza;	
	- sviluppo di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale anche mediante partecipazione a bandi pubblici e privati di livello europeo, nazionale e regionale;	
	- creazione ed esecuzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia dell'informazione e della comuni-	
	3	

	cazione (ICT Information Communication Technology), ivi in-	
	cluse opere e contenuti digitali;	
	- promozione, produzione e distribuzione in genere di servi-	
	zi alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni correlati	
	al settore ICT;	
	- svolgimento di analisi, indagini, ricerche e valutazioni	
	tecnico-aziendali, di marketing e penetrazione commerciale	
	ed attività di consulenza aziendale, tecnica ed organizzati-	
	va;	
	- progettazione e gestione di luoghi di lavoro condiviso det-	
	ti di "co-working";	
	- realizzazione di incubatori, di acceleratori, di laborato-	
	ri e di network alla stregua di diversi modelli mirati alla	
	promozione dell'imprenditorialità, dell'open innovation e	
	dell'innovazione di prodotto e di processo;	
	- organizzazione di programmi, progetti, eventi e incontri	
	mirati alla promozione della cultura dell'open innovation e	
	dell'innovazione sociale nei settori del pubblico, del priva-	
	to e del no profit;	
	- elaborazione, partecipazione e gestione di progetti, pro-	
	grammi e corsi di formazione, programmi di incubazione e ac-	
	ccelerazione per sostenere la creazione di impresa, attivazio-	
	ne di percorsi di tirocinio e apprendistato;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22	
	gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	- svolgimento dell'attività di orientamento ed, in particola-	
	re:	
	- orientamento di 1° livello - accoglienza e informazione,	
	colloquio breve, colloquio e screening iniziale dell'utenza;	
	- orientamento di 2° livello - colloquio orientativo, conseu-	
	ling, bilancio di competenze individuale e per gruppi, azio-	
	ni di orientamento;	
	- orientamento integrato ad azioni di politica attiva del la-	
	voro (orientamento all'autoimprenditorialità e servizi di so-	
	stegno all'avvio e al consolidamento nuova impresa; attività	
	di job club; strategie e metodologie personali per la ricer-	
	ca di occupazione e l'inserimento nel mercato del lavoro co-	
	me lavoratore dipendente e/o autonomo; servizi orientativi a	
	supporto di aziende, imprenditori, lavoratori occupati, o-	
	rientamento per work experiences limitatamente ai tirocini	
	ad attività di selezione orientativa, attività di tutorag-	
	gio, verifica dell'esperienza a definizione del progetto) -	
	azioni trasversali - l'orientamento attraverso la produzione	
	di modelli operativi trasferibili destinati a target di uten-	
	ze specifiche, orientamento per la mobilità geografica;	
	Lo svolgimento di attività di intermediazione lavorativa nel	
	settore a norma del D.Lgs. 276/03 - Riforma Biagi.	
	La società potrà altresì svolgere attività di forniture di	
	attrezzature e sistemi tecnologici; organizzare mostre, con-	

	vegna, seminari, stages; fornire sedi e strutture per attività terziarie; pubbliche relazioni internazionali; svolgere studi di settore, ricerche di mercato e prestare assistenza tecnica ad organismi Provinciali, Regionali, Nazionali, Comunitari ed Internazionali.	
	Al solo fine del perseguimento dell'oggetto sociale e senza fini di collocamento, la società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, anche nelle forme del leasing, di credito, locativa, ipotecaria, contrarre mutui in genere necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre Imprese, Società o Enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio; prestare garanzie reali, fidejussioni e avalli a favore di terzi, siano essi privati, soci o altre società, e potrà obbligarsi con fidejussioni, avalli ed iscrizioni di ipoteca o privilegio su suoi beni a garanzia di mutui per crediti ordinari, speciali, affidamenti e operazioni bancarie di ogni genere.	
	I consorziati potranno essere chiamati ad eseguire anticipazioni anche in conto futuro aumento di capitale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.	
	ARTICOLO 4	
	DURATA - La durata della società è illimitata.	
	ARTICOLO 5	
	SCOPO SOCIALE - E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto; è ammesso il solo rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui alla successiva lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale;	
	5	

	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dalla superiore lettera a);	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento stabilito ed aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come previsto dal D. Lgs. 112/2017.	
	L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:	
	- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.	
	La società potrà altresì destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventua-	
	6	

	li perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi isti-	
	tuiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo	
	15, comma 3 del D. Lgs. 112/2017, nonché dalla Fondazione I-	
	talia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati al-	
	la promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraver-	
	so azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanzia-	
	mento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa	
	sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'im-	
	presa sociale, la promozione della costituzione di imprese	
	sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di	
	specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro	
	enti associativi.	
	ARTICOLO 6	
	SOCI - Possono essere ammessi a far parte del consorzio ol-	
	tre ai soci promotori o fondatori dello stesso, tutti quei	
	soggetti e/o associazioni in genere che hanno interesse a	
	perseguire l'oggetto sociale. Le modalità di ammissione ed e-	
	sclosure di soci o associati, nonché il rapporto sociale,	
	sono regolati secondo il principio di non discriminazione,	
	tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e	
	della struttura societaria.	
	ARTICOLO 7	
	REQUISITI - I soggetti di cui all'art. 6 dovranno possedere	
	i seguenti requisiti:	
	a) Territorialità: detti soggetti dovranno avere una sede	
	nello Stato Italiano ed operarvi effettivamente;	
	b) Idoneità: i soggetti non dovranno aver subito od avere in	
	corso procedimenti di natura concorsuale, non dovranno aver	
	riportato condanne con sentenza passata in giudicato per de-	
	litti di natura infamante sia a livello morale che sociale;	
	c) Affidabilità: in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea.	
	ARTICOLO 8	
	AMMISSIONE - L'ammissione al consorzio è deliberata dal Con-	
	siglio di Amministrazione in seguito a domanda del soggetto	
	interessato; tale domanda deve contenere:	
	a) la denominazione e ragione sociale del proponente;	
	b) data di costituzione, sede e durata;	
	c) l'indicazione delle generalità del legale rappresentante;	
	d) l'Organo sociale che ha deliberato la domanda e relativa	
	documentazione;	
	e) il numero dei soci e l'ammontare del capitale sociale sot-	
	toscritto e di quello versato, a seconda del soggetto propo-	
	nente;	
	f) dichiarazione di aver preso integrale visione, del presen-	
	te Statuto e di accettarlo in ogni sua parte ivi compresi i	
	Regolamenti sino a quella data emanati;	
	g) di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 7	
	comprovati dalla documentazione di rito;	
	h) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;	
	i) l'impegno a versare l'eventuale "tassa di ammissione" una	
	7	

	tantum deliberata dal Consiglio di Amministrazione.	
	1) Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, della società.	
	ARTICOLO 9 RECESSO - ESCLUSIONE - DECADENZA	
	RECESSO - Il consorziato può recedere in tutti i casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.) o per qualsiasi causa con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi. In tal caso opera il primo comma dell'art. 2609 C.C.	
	ESCLUSIONE - Oltre i casi previsti dall'art. 2531 e 2533 c.c. il consorziato può essere escluso dal consorzio per inosservanza delle norme statutarie e/o dei regolamenti e/o delle delibere consiliari e/o assembleari legittimamente prese e non opposte.	
	DECADENZA - Nel caso in cui il consorziato perda uno dei requisiti di cui all'art. 7, lo stesso può essere dichiarato decaduto con deliberazione a maggioranza qualificata del C.d.A. Contro tale decisione è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.	
	ARTICOLO 10	
	PATRIMONIO SOCIALE - Il Patrimonio sociale è costituito: a) - dal capitale sociale che è di Euro 61.975,20 (sessantunomilanovecentosettantacinque virgola venti); b) - dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio conseguenti ai contributi versati dai consorziati; c) - da ogni altra somma pervenuta a qualsiasi titolo al consorzio.	
	Qualora il capitale sociale dovesse subire delle diminuzioni per perdite conseguite, l'Assemblea potrà deliberarne il reintegro da parte dei consorziati, stabilendo modalità e termini, salvo quanto stabilito dalle vigenti norme del c.c. in materia.	
	Ogni consorziato ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	La quota minima che ogni consorziato deve sottoscrivere e versare è pari ad Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei), ogni consorziato può sottoscrivere una partecipazione non superiore al 34% (trentaquattro per cento) del capitale sociale.	
	I nuovi consorziati potranno essere chiamati dal Consiglio di Amministrazione al versamento, oltre alla quota sottoscritta di un contributo aggiuntivo una tantum a fondo perdu-	
	8	

	to determinato dallo stesso Consiglio, sulla base di criteri da definirsi con apposite deliberazioni.	
	ARTICOLO 11	
	CONTRIBUTI CONSORTILI - Ogni consorziati è tenuto a contribuire alle spese di funzionamento del consorzio secondo i criteri che saranno fissati dal Regolamento.	
	ARTICOLO 12	
	TRASFERIMENTO - Il trasferimento delle quote è ammesso unicamente quando sia deliberato da almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.	
	I consorziati godono del diritto di prelazione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, anche in deroga alle limitazioni previste dall'art. 10.	
	Il consorziato che intende trasferire in tutto o in parte la quota di partecipazione dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione e agli altri consorziati. Nella comunicazione dovranno essere indicate le generalità del soggetto che si è dichiarato disposto all'acquisto, il prezzo pattuito ed ogni altra modalità del trasferimento. Nel termine di quindici giorni, a decorrere dalla ricezione della comunicazione a lui indirizzata, ogni consorziato può esercitare il diritto di prelazione delle quote di partecipazione, dichiarando al proponente ed al Consiglio di Amministrazione di accettare la proposta di trasferimento alle condizioni comunicategli. Se più consorziati hanno dichiarato di accettare la proposta di trasferimento, la quota verrà ripartita in proporzione delle rispettive partecipazioni. Qualora il diritto di prelazione da parte dei consorziati non venga esercitato, il Consiglio di Amministrazione, nel termine di quindici giorni a decorrere dalla scadenza dell'ultimo termine per la accettazione del consorziato, può stabilire che la quota venga trasferita, alle medesime condizioni, ad un soggetto indicato dal Consiglio stesso, comunicando al proponente tale decisione unitamente all'atto contenente il preventivo consenso dell'indicato acquirente. Il consorziato cui non sia stata comunicata da parte del Consiglio la suddetta decisione può trasferire a chiunque la propria partecipazione a condizione che l'organo sociale/uno o più consorziati abbiano espresso il proprio gradimento. L'eventuale diniego al gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al consorziato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al consorziato, il gradimento si intenderà concesso e il consorziato potrà trasferire la quota alla persona indicata nella comunicazione.	
	Dalla data di ricevimento della comunicazione di mancato gradimento comincia a decorrere il termine per esercitare il diritto di recesso da parte del consorziato.	
	ARTICOLO 13	
	9	

	BILANCIO - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Am-	
	ministrazione dovrà redigere l'inventario, il bilancio (se-	
	condo linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavo-	
	ro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale	
	del Terzo Settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera	
	g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra	
	gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e	
	delle dimensioni dell'impresa, anche ai fini della valutazio-	
	ne dell'impatto sociale delle attività svolte), corredandoli	
	da una relazione sull'andamento della gestione. Il bilancio	
	di esercizio e in particolare il bilancio sociale rappresen-	
	ta infatti lo strumento attraverso il quale le imprese dan-	
	no conto agli stakeholder del livello della loro responsabi-	
	lità sociale.	
	ARTICOLO 14	
	ATTIVITA' FORMATIVA - Il consorzio, previa delibera del Con-	
	siglio di Amministrazione è l'unico organismo abilitato a	
	proporre in suo nome tutto quanto necessario per perseguire	
	e realizzare lo scopo consortile.	
	Su proposta del Consiglio di Amministrazione sarà discusso	
	ed approvato dall'Assemblea un regolamento volto a specifica-	
	mente regolare i rapporti fra consorzio e consorziati per il	
	perseguimento dello scopo sociale.	
	ARTICOLO 15	
	OBBLIGHI DEI CONSORZIATI - Oltre agli obblighi previsti nei	
	precedenti articoli, i consorziati si obbligano nei confron-	
	ti del Consorzio all'osservanza delle disposizione contenute	
	nel presente Statuto, del regolamento nonché delle delibere	
	del Consiglio di Amministrazione specie per quanto attiene	
	alla ripartizione del lavoro ed all'esecuzione dello stesso.	
	In caso di inadempienza di un consorziato, fermo restando	
	l'obbligo da parte degli altri consorziati di limitare, ri-	
	ducere o annullare gli effetti dell'inadempienza per quanto	
	possibile, l'inadempiente dovrà risarcire, a semplice richie-	
	sta, i danni causati dall'inadempienza medesima, sia diretti	
	che indiretti; è comunque sempre fatta salva la facoltà del	
	consorzio di applicare ulteriori provvedimenti sanzionatori	
	nei confronti dell'inadempiente.	
	ARTICOLO 16	
	ORGANI DEL CONSORZIO - Sono Organi del Consorzio:	
	- l'Assemblea dei consorziati;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente;	
	- il Collegio dei Sindaci ovvero del Revisore Unico.	
	ARTICOLO 17	
	ASSEMBLEA - Possono partecipare all'Assemblea i consorziati	
	che risultano iscritti al Consorzio da almeno 3 (tre) mesi	
	prima della data fissata per l'Assemblea stessa.	
	Chi ha diritto a partecipare all'Assemblea può farsi rappre-	
	10	

	sentare con delega scritta, conferita anche a non consorziati.	
	I documenti relativi alla rappresentanza debbono essere conservati agli atti del consorzio. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono rappresentare consorziati all'Assemblea.	
	ARTICOLO 18	
	CONVOCAZIONE - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Possono partecipare all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei consorziati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.	
	Possono altresì partecipare i lavoratori tramite un loro rappresentante, con le modalità che verranno stabilite da apposito regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea entro e non oltre la data del 31 dicembre 2019.	
	Essa è in ogni caso convocata dall'Organo dell'Amministrazione, nella sede della società consortile o in altra sede, purchè in Italia. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica da spedirsi ai consorziati almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Libro dei consorziati e dovrà contenere l'indicazione: del giorno, luogo ed ora dell'adunanza, in prima e successive convocazione e delle materie da trattare.	
	L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.	
	Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano l'Assemblea può essere convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale: in tal caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa) le ragioni della dilazione.	
	L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta l'Organo dell'Amministrazione lo ritenga necessario, negli altri casi previsti dalla legge, nonchè quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.	
	ARTICOLO 19	
	ASSEMBLEA - L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti consorziati che esprimano almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle quote sottoscritte.	
	La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.	
	11	

	In ogni caso l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato.	
	Gli astenuti sono esclusi dal computo dei voti validi. I consorziati possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Va adottato in ogni caso il metodo assembleare nei casi previsti dall'art. 2479 comma 5 del codice civile. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i consorziati (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni dei consorziati ai sensi dell'art. 2478 c.c. indicando:	
	a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;	
	b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;	
	c) l'identificazione dei consorziati favorevoli, astenuti o dissenzienti;	
	d) su richiesta dei consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i consorziati e i documenti pervenuti al consorzio e recanti l'espressione della volontà dei consorziati vanno conservati in allegato al libro stesso.	
	Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei consorziati espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il fax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti consorziati quante ne occorre per formare la maggioranza richiesta.	
	Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene al consorzio il consenso del consorzio occorrente per il raggiungimento del quorum che l'art 16 del presente statuto richiede per l'assunzione di una determinata decisione.	
	Il primo consenso e quelli ulteriori pervenuti al consorzio nel termine di 30 (trenta) giorni riguardanti la medesima decisione, devono essere comunicati (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il fax e la posta elettronica) dall'organo amministrativo a tutti i consorziati.	
	ARTICOLO 20	
	COMPITI - Oltre che sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, l'Assemblea:	
	12	

	- delibera gli indirizzi di fondo e le linee programmatiche dell'attività del consorzio;	
	- delibera i compensi e i rimborsi ai sensi degli artt. 29 e 30 del presente Statuto;	
	- stabilisce l'importo massimo da stanziare annualmente a copertura dei compensi relativi all'espletamento di singoli incarichi da parte degli amministratori;	
	- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori, il Collegio sindacale e il Presidente del Collegio sindacale;	
	- stabilisce l'entità dei contributi ordinari;	
	- delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione del consorzio riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.	
	I consorziati hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sugli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di loro fiducia i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	L'esercizio di controllo è concordato di volta in volta con l'Organo Amministrativo senza che ciò pregiudichi il buon andamento dell'attività amministrativa e lavorativa. Ogni spesa direttamente imputabile all'attività di controllo è a carico del consorziato richiedente.	
	ARTICOLO 21	
	VIDEOCONFERENZA - L'Assemblea dei consorziati può svolgersi anche in più luoghi, audio-video collegati, ma solo ed esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei verbali:	
	- che sia consentito al Presidente di verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, di regolare lo svolgimento dell'Assemblea e di constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti ordine del giorno.	
	In tutti i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione sarà necessario predisporre il foglio delle presenze.	
	ARTICOLO 22	
	QUORUM - Per la modifica dello statuto, dell'atto costitutivo per lo scioglimento e la trasformazione del Consorzio, la nomina dei liquidatori e dei loro relativi poteri, nonché sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto l'Assemblea è validamente costituita se è presente o rappresentato almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevo-	
	13	

	le del 51% (cinquantuno per cento) dei presenti. Gli astenu-	
	ti sono esclusi dal computo dei voti validi.	
	La trasformazione, la fusione e la scissione della società	
	dovranno essere realizzate in modo da preservare l'assenza	
	di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio,	
	e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte	
	dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la ces-	
	sione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgi-	
	mento dell'attività d'impresa di interesse generale deve es-	
	sere realizzata, previa relazione giurata di un esperto desi-	
	gnato dal Tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa so-	
	ciale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'im-	
	presa, in modo da preservare il perseguimento delle attività	
	e delle finalità da parte del cessionario.	
	Gli atti di cui al comma precedente dovranno essere posti in	
	essere in conformità alle disposizioni dell'apposito Decreto	
	che sarà adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche	
	Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore.	
	L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notificherà	
	con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e	
	delle Politiche Sociali l'intenzione di procedere ad uno de-	
	gli atti di cui ai commi precedenti allegando la documenta-	
	zione necessaria alla valutazione di conformità al decreto	
	di cui ai precedenti commi ovvero la denominazione dei bene-	
	ficiari della devoluzione del patrimonio.	
	L'efficacia degli atti di trasformazione, fusione e scissio-	
	ne di cui sopra è subordinata all'autorizzazione del Ministe-	
	ro del lavoro e delle politiche sociali, che si intende con-	
	cessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notifica-	
	zione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e	
	delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso	
	ricorso dinanzi al giudice amministrativo.	
	ARTICOLO 23	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o suo sostituto, ai sensi degli articoli se-	
	guenti, che nomina un Segretario verbalizzante.	
	Ove prescritto dalla legge e in ogni caso in cui l'organo am-	
	ministrativo lo ritenga opportuno le funzioni di segretario	
	sono svolte da un Notaio designato dal Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della	
	legge e del presente Statuto vincolano tutti i consorziati	
	ancorchè non intervenuti o dissenzienti.	
	ARTICOLO 24	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consorzio è amministrata	
	da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero va-	
	riabile di membri, da 5 (cinque) a 9 (nove), a scelta del-	
	l'Assemblea.	
	Con riferimento ai requisiti di onorabilità, professionalità	
	14	

	ed indipendenza, si fa integrale riferimento al disposto del	
	D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.	
	Ove la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, verrà riservata ai lavoratori la nomina di un Consigliere con le modalità che verranno stabilite dall'apposito regolamento di cui all'art. 18.	
	I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono anche immediatamente rieleggibili.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata dall'Organo di Controllo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Restano applicabili le disposizioni di cui all'art. 2386 c.c.. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea per giusta causa.	
	ARTICOLO 25	
	CONVOCAZIONE - Il Consiglio è convocato dal suo Presidente quando lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri; in caso di forza maggiore o di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio può essere convocato da 1/3 (un terzo) dei componenti. La convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo lettera o telegramma o fax o e-mail, da spedirsi al domicilio dei Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la seduta e deve contenere l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare. In caso di urgenza le comunicazioni possono farsi fino al giorno precedente la seduta. Equivale a convocazione la deliberazione di un calendario di riunione.	
	ARTICOLO 26	
	DELIBERAZIONI - Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica e siano rappresentati almeno due consorziati. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Le deliberazioni del Consiglio vengono riportate su appositi verbali. Per l'assunzione delle deliberazioni è adottabile il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il Presidente che intende consultare gli altri amministratori e proporre loro una data decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta di decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale. Si applica la procedura descritta dall'art. 18 del presente Statuto.	
	Il consiglio può riunirsi e deliberare con la procedura di cui all'art. 20 del presente Statuto.	
	ARTICOLO 27	
	15	

	COMPITI - Il Consiglio di Amministrazione:	
	- nomina i due Vice Presidenti e l'amministratore delegato attribuendo loro le deleghe operative;	
	- propone i regolamenti previsti nel presente Statuto e quelli che in futuro si renderanno necessari;	
	- delega parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei propri componenti determinandone i poteri e la relativa remunerazione;	
	- redige il Bilancio Consuntivo, il Bilancio Sociale e predispose il Bilancio Preventivo per l'anno seguente;	
	- provvede all'esame delle domande di ammissione al consorzio e delibera sui provvedimenti di esclusione e decadenza;	
	- propone l'entità dei contributi ordinari;	
	- attua le decisioni dell'Assemblea;	
	- delibera sulla proponibilità, congruità, legittimità;	
	- propone il regolamento e le relative modifiche per la assegnazione e l'esecuzione del lavoro tra i consorziati;	
	- delibera su quanto altro ad esso attribuito dalla Legge, dal presente Statuto e dall'Assemblea.	
	Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno quadrimestrale con particolare riguardo all'andamento generale della società e alle operazioni di maggiore rilevanza.	
	Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dei fini consortili, salvo per le materie di competenza e/o attribuite dalla Legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei consorziati.	
	Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il	
	Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Alle riunioni del Consiglio e dei comitati possono partecipare, se inviati, degli esperti.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	ARTICOLO 28	
	PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTI - Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di quattro mandati consecutivi.	
	Non possono assumere la presidenza rappresentanti degli enti di cui all'articolo 7, lettera l) che precede.	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio. Egli ha il potere di firma.	
	Il Presidente è autorizzato a firmare, stipulare gli atti, i	

	contratti e le convenzioni di ogni altro genere inerenti	
	l'attività del consorzio a presentare offerte per gare di appalto o licitazioni private previo il vincolante parere positivo del Consiglio di Amministrazione, a riscuotere da qualsiasi Amministrazione Pubblica, Ditta o privato, a nome e per conto del consorzio pagamenti di ogni natura per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.	
	Il Presidente ha la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva che passiva, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa ed in qualunque grado di giudizio.	
	Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede ed esegue le decisioni degli altri organi.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente vicario e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo all'altro Vice-presidente.	
	In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente vicario o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice-Presidente.	
	ARTICOLO 29	
	COLLEGIO SINDACALE - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea, con la decisione di nomina del Collegio stesso.	
	Ove la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile (ridotti della metà), è riservata ai lavoratori la nomina di un Sindaco, con le modalità previste dal regolamento di cui al superiore art. 18.	
	I sindaci sono nominati, ove così i consorziati decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei consorziati per l'in-	
	17	

	tegrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta	
	giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.	
	I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.	
	Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.	
	Il corrispettivo del revisore è determinato dai consorziati all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	

	data della decisione dei consorziati di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei consorziati, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre il disposto dell'art. 2409-sexies cod. civ..	
	ARTICOLO 30	
	RIMBORSI E COMPENSI - Coloro che rivestono cariche sociali, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, nell'esercizio delle proprie funzioni, nei limiti stabiliti dall'Assemblea che determina anche eventuali compensi e remunerazioni fatto salvo quanto previsto al superiore art. 5.	
	ARTICOLO 31	
	SCIoglimento - In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/2017, sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del D. Lgs. 112/2017.	
	Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, l'Assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori di cui determina i poteri e le competenze.	
	ARTICOLO 32	
	COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ - La società si obbliga a predisporre ed approvare con deliberazione dell'Assemblea, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dall'emanazione delle linee guida che saranno adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, regolamenti aziendali che prevedano adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alla sua attività, attraverso un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni della società, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.	
	Tali modalità di coinvolgimento saranno individuate tenendo conto, tra gli altri elementi, dei Contratti Collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015,	
	19	

21 di 21